



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**AREA FORMAZIONE, RICERCA E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**

Servizi Integrati per gli studenti

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE
STUDENTESCA
ANNO ACCADEMICO 2025/2026**

Emanato con Decreto Rettorale rep. 605 del 14/05/2025



AREA FORMAZIONE, RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Via Valleggio, 11 – 22100 Como (CO) – Italia

Piazza Valleggio – Piano 0 – Stanza n. 0.028.0

Tel. +39 031 2383 227

Email: <https://infostudente.uninsubria.it/> PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it/web/tasse

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!



Sommario

Articolo 1 – Ambito di applicazione	1
Articolo 2 – Importo della tassa di iscrizione e del contributo unico	1
Articolo 3 – Contribuzione studenti con cittadinanza estera e redditi prodotti all'estero.	4
Articolo 4 – Modalità e scadenza di pagamento del contributo unico	7
Articolo 5 – Studenti a tempo parziale e fuori corso finale	8
Articolo 6 – Rateizzazione della quota a saldo del contributo	8
Articolo 7 – Esonero dal contributo universitario	9
Articolo 8 – Premio al merito.....	12
Articolo 9 – Borse di studio di eccellenza e merito:.....	13
Articolo 10 – Borse di studio per gli atleti iscritti ai College sportivi dell'Ateneo.....	14
Articolo 11 – Progetto Formazione PA 110 e LODE	14
Articolo 12 – Iscrizione contemporanea a due Corsi di studio	15
Articolo 13 – Contributi e more valide per tutti i tipi di corso	15
Articolo 14 – Scuole di Specializzazione e Dottorati di ricerca.....	16
Articolo 15 – Rimborsi.....	17
Articolo 16 – Mancato versamento tasse e contributi	18
Articolo 17 – Disposizioni per gli studenti rinunciatari	19
Articolo 18 – Accertamenti fiscali e sanzioni.....	19
ALLEGATO TECNICO E PROCEDURALE AL REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER L'ANNO ACCADEMICO 2025/2026	



REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina gli importi della contribuzione studentesca per l'anno accademico 2025/2026 e i criteri per l'esonero totale e parziale, nonché i criteri per la richiesta delle borse di studio.

Articolo 2 – Importo della tassa di iscrizione e del contributo unico

Il sistema di contribuzione è costituito da una parte di tassazione fissa (tassa di iscrizione) e da una parte variabile (contributo unico).

- **Tassa di iscrizione**

L'importo della tassa d'iscrizione, sia per le matricole che per gli studenti che rinnovano l'iscrizione, è stato fissato in € 156,00 ed è composto da due voci:

- tassa regionale, pari a € 140,00
- imposta di bollo, pari a € 16,00

Il pagamento della tassa di iscrizione è indispensabile per completare l'iscrizione e deve avvenire entro il 30 settembre 2025.

- **Contributo unico**

Il contributo unico è diverso per ogni studente ed è determinato, sia per gli studenti che si immatricolano sia per gli iscritti ad anni successivi al primo, sulla base della condizione economica del nucleo familiare dello studente valutata mediante l'ISEE per le prestazioni universitarie (Indicatore Situazione Economica Equivalente) e sulla base del corso di laurea di appartenenza.



Schema per la determinazione del **CONTRIBUTO UNICO**

STUDENTI REGOLARI:

- Essere iscritti al corso di studio da un numero di anni *inferiore* alla durata legale +2

Tale definizione tiene conto del numero di anni di iscrizione allo stesso corso di studi a prescindere dalla posizione amministrativa di fuori corso intermedio, ripetente o IN CORSO.

Gli studenti immatricolati ad un anno successivo al primo che ottengano un'abbreviazione di carriera, saranno iscritti al corso di studio da un numero di anni pari a quello a cui viene ammesso.

Gli anni d'iscrizione ad eventuali corsi di studio pregressi non vengono conteggiati al fine del calcolo della regolarità accademica

REGOLARI

ISEE	Area CdS	Formula
0 – 26000	A-B-C	0
26001 - 30000	A-B-C	$0.24*(ISEE-26000)$
30001 - 38000	A	$0.15*(ISEE-30000) +960$
38001-66000	A	$0.06*(ISEE-38000) +2160$
66001 -	A	3840
30001 - 36000	B	$0.15*(ISEE-30000) +960$
36001 - 66000	B	$0.06*(ISEE-36000) +1860$
66001 -	B	3660
30001 - 34000	C	$0.15*(ISEE-30000) +960$
34001 - 66000	C	$0.06*(ISEE-34000) +1560$
66001 -	C	3480



STUDENTI NON REGOLARI:

- Essere iscritti al corso di studio da un numero di anni **uguale o superiore** alla durata legale +2

Agli studenti Non Regolari viene applicata una maggiorazione del 50% sul contributo dovuto dagli studenti regolari a parità di ISEE e di Corso di Studio. La contribuzione degli studenti Non Regolari non può comunque essere inferiore a €. 200,00

NON REGOLARI

ISEE	Area CdS	Formula
0 - 26833	A-B-C	200
26834 - 30000	A-B-C	$0.24 * (ISEE - 26000) * 1.5$
30001 - 38000	A	$[0.15 * (ISEE - 30000) + 960] * 1.5$
38001 - 66000	A	$[0.06 * (ISEE - 38000) + 2160] * 1.5$
66001	A	$3840 * 1.5 = 5760$
30001 - 36000	B	$[0.15 * (ISEE - 30000) + 960] * 1.5$
36001 - 66000	B	$[0.06 * (ISEE - 36000) + 1860] * 1.5$
66001 -	B	$3660 * 1.5 = 5490$
30001 - 34000	C	$[0.15 * (ISEE - 30000) + 960] * 1.5$
34001 - 66000	C	$[0.06 * (ISEE - 34000) + 1560] * 1.5$
66001 -	C	$3480 * 1.5 = 5220$

L'elenco dei corsi di laurea suddiviso per area di appartenenza è riportato nell'allegato.



Articolo 3 – Contribuzione studenti con cittadinanza estera e redditi prodotti all'estero

Studenti immatricolati per la prima volta in Ateneo ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale a partire dall'a. a 2021/2022:

- Gli studenti **con cittadinanza estera e con nucleo familiare che produce redditi e patrimoni all'estero**, non devono richiedere l'attestazione ISEE per le prestazioni universitarie in applicazione dell'art. 8 del DPCM 159/13. Per tali studenti **l'importo del contributo è fisso (cd. flat rate)** come di seguito stabilito, sulla base **del Paese di provenienza e del coefficiente d'area del corso di studio al quale saranno iscritti o intendono iscriversi**;
- L'attribuzione della flat rate avviene al momento dell'immatricolazione e viene mantenuta per tutta la durata del corso di laurea se lo studente conserverà la condizione di regolare. Qualora lo studente dovesse poi iscriversi in qualità di fuori corso verranno applicate alla flat rate le stesse maggiorazioni percentuali previste per la contribuzione studentesca ordinaria degli studenti non regolari;
- Ai fini della determinazione della flat rate, i paesi esteri sono suddivisi in tre gruppi omogenei, di cui all'allegato 2 (tabelle 1, 2 e 3). I Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo indicati con DM del 28 febbraio 2023 n. 115 sono inseriti nella tabella 1;
- Gli studenti con cittadinanza italiana e residenza estera, con nucleo familiare che produce reddito e possiede patrimoni all'estero, per l'attribuzione del contributo fisso, faranno riferimento al Paese estero di residenza;
- Gli studenti iscritti all'AIRE che rispettano la condizione di "studente indipendente" o con nucleo familiare che produce reddito e possiede patrimoni all'estero, per l'attribuzione della flat rate, faranno riferimento al Paese estero di residenza;
- Gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico dovranno munirsi di attestazione ISEE solo nell'eventualità che abbiano redditi o patrimoni in Italia. Diversamente non sarà richiesto alcun documento per la valutazione della condizione economica e l'ammontare delle tasse universitarie corrisponderà all'importo minimo di contribuzione;
- Gli studenti che hanno la residenza del nucleo familiare in Italia e reddito prodotto all'estero (cd. Frontalieri) sono tenuti a presentare l'ISEE per le prestazioni universitarie producendo la documentazione del datore di lavoro attestante l'ammontare del reddito percepito.



Importo “flat rate” per paese di provenienza

Paesi tabella 1	200
Paesi tabella 2	700
Paesi tabella 3	3300

Ciascun importo poi terrà conto del coefficiente correttivo K relativo all'area di appartenenza del proprio corso di laurea secondo lo schema sotto riportato:

Coefficienti correttivi per area dei corsi di laurea

Area corsi di laurea	Coefficiente Correttivo (K)
A	1,2
B	1,1
C	1



Riepilogo Contributi

Paese provenienza	Importo	K	Totale
1	200	1	200
	200	1,1	220
	200	1,2	240
2	700	1	700
	700	1,1	770
	700	1,2	840
3	3300	1	3300
	3300	1,1	3630
	3300	1,2	3960

Studenti già iscritti in Ateneo ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale, precedentemente all'a.a. 2021/2022:

Gli studenti internazionali iscritti, precedentemente all'a.a. 2021/2022, possono ottenere il rilascio dell'ISEE PARIFICATO rivolgendosi al CAF convenzionato con l'Ateneo.

Ai sensi dell'art. 46 del DPR 394/1999 la condizione economica e patrimoniale dello straniero è valutata in base al tasso di cambio medio dell'Euro per l'anno 2023 e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese nel quale i redditi sono stati prodotti (con indicazione della composizione del nucleo familiare dello studente) e tradotta in lingua italiana dalle competenti autorità italiane. La documentazione può essere anche rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche/consolari estere in Italia per quei paesi dove sussistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture ai sensi dell'art. 33 del DPR 445/2000.

I cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.



Per gli studenti internazionali provenienti dai paesi particolarmente poveri, il cui elenco è definito dal decreto ministeriale n.166 del 3 marzo 2025, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale: tali studenti dovranno pagare la contribuzione minima prevista.

Per gli studenti che hanno avuto il riconoscimento dello status di rifugiato politico ed apolidi, ai fini della valutazione della condizione economica e patrimoniale, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio immobiliare eventualmente posseduti in Italia.

Lo studente straniero è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

In ogni caso il reddito dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 5.983,64 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Tale valore costituirà pertanto la soglia minima ai fini della valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.

Redditi prodotti in Svizzera da studenti con residenza in Italia

Gli studenti che hanno la residenza del nucleo familiare in Italia e reddito prodotto all'estero (cd. Frontalieri) sono tenuti a presentare ai CAF la documentazione del datore di lavoro attestante l'ammontare del reddito percepito.

Articolo 4 – Modalità e scadenza di pagamento del contributo unico

Qualora il contributo risulti superiore a € 400 il pagamento viene suddiviso in:

- un acconto pari al 30% con scadenza il 19/12/2025;
- un saldo pari al restante 70% con scadenza il 29/05/2026.

Qualora lo studente, alla data di scadenza per il pagamento dell'acconto di contributo (19/12/2025), non abbia ancora presentato l'attestazione ISEE, e intenda comunque farla entro il 31/12/2025, è tenuto ad attendere l'acquisizione della stessa ai fini del ricalcolo del contributo corretto, prima di effettuare il pagamento della rata di acconto del contributo.

Qualora il contributo risulti minore o uguale a € 400 il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 19/12/2025.

Gli studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico, dopo il 19/12/2025 dovranno versare l'acconto del contributo entro il 31/03/2026 e il saldo entro il 29/05/2026.



Articolo 5 – Studenti a tempo parziale e fuori corso finale

Gli studenti iscritti ai corsi di studio part-time beneficiano di una riduzione del contributo pari al 15%.

Agli studenti non regolari (iscritti al corso di studio da un numero di anni uguale o superiore alla durata legale + 2) viene applicata una maggiorazione del 50% sul contributo dovuto dagli studenti regolari a parità di ISEE e di corso di studio.

La contribuzione degli studenti non regolari non può comunque essere inferiore a euro 200.

Articolo 6 – Rateizzazione della quota a saldo del contributo

L'avviso di pagamento del saldo del contributo unico, qualora dovuto, sarà disponibile, tramite i Servizi Web Segreterie Studenti, a partire dal mese di aprile 2026.

Tutti gli studenti potranno richiedere la rateizzazione del saldo del contributo unico.

Sarà possibile rateizzare l'importo del saldo del contributo unico in due rate con le seguenti scadenze:

- 29 maggio per la prima rata
- 29 giugno per la seconda rata.

La possibilità di attivare la procedura di rateizzazione rimane aperta fino alla data di scadenza del saldo del contributo vale a dire il 29 maggio 2026.

Il mancato pagamento di una rata comporterà il blocco immediato della carriera fino alla regolarizzazione della posizione amministrativa; il tardivo pagamento di una rata comporterà invece l'addebito degli oneri di mora previsti.

Il beneficio è revocato d'ufficio in caso di cessazione della carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea): in questo caso lo studente potrà concludere la propria carriera solo dopo aver regolarizzato la propria posizione con il pagamento integrale di quanto dovuto

Non possono usufruire di questo beneficio:

- I laureandi della prima sessione dell'a.a. 2025/2026 (maggio-luglio 2026);
- Gli studenti che comunicano o modificano la dichiarazione ISEE, oppure che si iscrivono all'a.a. 2025/2026, dopo l'emissione dell'avviso di pagamento del saldo del contributo unico.



Come attivare la rateizzazione:

La rateizzazione si attiva all'interno della sezione pagamenti della propria area web; cliccando sulla fattura del saldo del contributo si potrà procedere al pagamento dell'importo totale oppure procedere alla rateizzazione del bollettino; in tal caso lo studente sarà indirizzato nuovamente nella schermata precedente dove troverà i due bollettini relativi al saldo e da lì procedere al pagamento nelle consuete modalità.

NOTA BENE: si richiede di fare attenzione alla fase di pagamento nel caso si voglia pagare il bollettino in un'unica soluzione evitando di cliccare sulla funzione di rateizzazione.

Articolo 7 – Esonero dal contributo universitario

Le tipologie di esonero sottoelencate sono riservate ai soli studenti **REGOLARI e non sono cumulabili** tra loro.

1. **Studenti beneficiari di borsa di studio MAE** ai quali viene riconosciuto l'esonero totale dal pagamento del contributo universitario; la condizione per beneficiare di tale esonero è essere in possesso dell'attestazione di ottenimento della borsa di studio rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri.
2. **Studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 o comma 3, della legge 5/02/1992 n° 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%**, ai quali viene riconosciuto l'esonero totale dalle tasse e dal contributo universitario, ad eccezione dell'imposta di bollo pari a € 16,00 (Tipologia H). Per beneficiare di questa tipologia di esonero è necessario che gli studenti, durante la procedura di immatricolazione, presentino la certificazione rilasciata dall'ASL competente che attesti la condizione di handicap e/o la percentuale di invalidità. Si precisa che la certificazione da sottoporre all'Ateneo è quella con OMISIS. Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo e che hanno già beneficiato dell'esonero, la prima rata comprenderà solo l'imposta di bollo e non sarà necessario presentare una nuova richiesta. Gli studenti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità o la revoca del riconoscimento di handicap (legge 104/92) avvenute nell'anno accademico precedente e a presentare certificazioni aggiornate in caso di documenti scaduti.
3. **Studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 30 della legge n° 118/71 con un ISEE non superiore a € 4.000**, ai quali viene riconosciuto l'esonero totale dal pagamento del contributo universitario (Tipologia HP). L'esonero è riconosciuto agli studenti iscritti in posizione regolare. Una volta presentata la domanda di esonero gli interessati dovranno produrre:
 - un'autocertificazione del proprio stato di famiglia;



- copia del verbale rilasciato dall'ASL (Commissione medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore (qualora la certificazione d'invalidità non fosse soggetta a revisione la stessa dovrà essere presentata solo all'atto della prima richiesta d'esonero);
- la certificazione rilasciata dall'ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titolare di pensione di inabilità.

L'esonero può essere concesso solo se il genitore è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (cfr. i punti 4, 5, 6 del verbale ASL) e percepisce la relativa pensione.

4. ***Studenti appartenenti ad un nucleo familiare con la presenza di più studenti universitari iscritti all'Università degli Studi dell'Insubria:*** è riconosciuto un esonero pari a € 100 che vengono dedotti dal contributo unico (Tipologia C).
5. ***Studenti iscritti all'Università degli Studi dell'Insubria appartenenti al corpo della Guardia di Finanza*** in servizio ed in congedo e i loro figli (anche orfani) residenti nella Regione Lombardia: è riconosciuta la riduzione del 30% del pagamento del contributo unico con esclusione della tassa regionale e dell'imposta di bollo (Tipologia FIN);
6. ***Studenti iscritti all'Università degli Studi dell'Insubria, figli di dipendenti in servizio presso l'Ateneo,*** che siano iscritti ad uno dei corsi di laurea dell'Università dell'Insubria: è riconosciuta la riduzione del 30% del pagamento del contributo unico con esclusione della tassa regionale e dell'imposta di bollo; l'esonero riguarda il personale strutturato docente e tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato. Agli studenti già beneficiari di esonero negli anni accademici precedenti, lo stesso verrà attribuito d'ufficio senza dover inoltrare nuovamente la domanda di esonero.

Le domande di esonero dal contributo universitario possono essere presentate dal **16/10/2025 al 19/12/2025**, tramite i Servizi Web Segreteria Studenti solo dagli studenti iscritti all'a.a. 2025/2026.

N.B. Solo per le istanze relative alla richiesta di esonero per Handicap è ammessa la presentazione oltre il termine del 19/12/2025, il termine ultimo per il loro accoglimento è fissato al 31/03/2026.

La procedura è interamente online e prevede dopo la selezione dell'esonero l'invio telematico dell'autocertificazione prevista dalla tipologia di esonero prescelta.

Non saranno accolte le istanze che non siano accompagnate dall'invio telematico delle autocertificazioni previste dalla tipologia di esonero.

Per gli esoneri ai punti 4/5/6 la riduzione verrà applicata sulla rata di saldo.



Sono concessi d'ufficio i seguenti esoneri:

1. **studenti risultati beneficiari o idonei al conseguimento delle borse di studio finanziati con fondi regionali:** a questi studenti viene riconosciuto l'esonero totale dal pagamento della tassa regionale e del contributo universitario;
2. **studenti beneficiari o idonei non beneficiari al conseguimento delle borse di studio regionali che non abbiano maturato il diritto al percepimento della seconda rata della borsa di studio:** a questi studenti viene riconosciuto l'esonero totale dalla tassa regionale e parziale (50%) del contributo universitario.
3. **Studenti over 60 a partire dall'anno di compimento:** è riconosciuta la riduzione del 30% del pagamento del contributo unico con esclusione della tassa regionale e dell'imposta di bollo;
4. **Esonero per dipendenti pubblici:** riduzione di €.330,00 fino a capienza del contributo ai sensi del protocollo PA 110 e lode.
5. **Studenti immatricolati ai corsi di laurea triennale in Chimica, Fisica e Matematica e studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale in Fisica, Matematica, Informatica, Biomedical Sciences, Biotechnology for the bio-based and health industry, Scienze Ambientali e Chimica,** che abbiano conseguito la votazione di almeno 100/110 nella laurea triennale, versano la sola tassa d'iscrizione e sono esonerati dal contributo unico. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di uno di questi corsi di laurea triennale o magistrale versano solo la tassa d'iscrizione e sono esonerati dal contributo unico se:
 - hanno acquisito alla data del 30/11/2025 tutti i crediti previsti complessivamente nel piano studi fino all'anno precedente a quello d'iscrizione;
 - hanno una media ponderata non inferiore ai 27/30;
 - aver conseguito la votazione di almeno 100/110 nella laurea triennale (per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale).

La concessione dell'esonero per gli studenti beneficiari o idonei al conseguimento delle borse di studio regionali viene effettuata d'ufficio ed è subordinata alla pubblicazione della graduatoria; si ricorda che agli studenti richiedenti la borsa di studio regionale per l'a.a. 2025/2026 il pagamento del contributo unico viene sospeso.

Gli studenti internazionali in arrivo presso l'Università degli Studi dell'Insubria nell'ambito di convenzioni internazionali con Atenei esteri, o aderenti ad accordi quadro o bilaterali Erasmus in base ai quali sia previsto lo scambio di studenti, sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi universitari per la durata del periodo di validità della convenzione e/o accordo. Tale beneficio è concesso nel rispetto del principio della reciproca esenzione dalle tasse degli studenti in mobilità.



Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 68/2012 “*Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato*”.

Articolo 8 – Premio al merito

Agli studenti regolari verrà riconosciuto un premio di merito che si configura come una riduzione sul contributo dovuto di € 350.00 che può portare ad un abbattimento parziale o totale della contribuzione o eventualmente ad un rimborso. Il premio di merito verrà attribuito solo se richiesto dallo studente. Si ricorda che il Premio di merito non è cumulabile con gli esoneri previsti dall'art. 7.

A titolo di esempio:

Contributo dovuto	Premio di merito	Contributo da versare	Rimborso da ricevere
€ 1500	€ 350	€ 1150	€ 0
€ 500	€ 350	€ 150	€ 0
€ 250	€ 350	€ 0	€ -100
€ 0	€ 350	€ 0	€ -350

Gli studenti hanno accesso alla graduatoria di merito a partire dal secondo anno fino all'ultimo anno di iscrizione in posizione regolare di ogni Corso di Studi. La graduatoria viene formulata sulla popolazione di studenti in possesso di una media ponderata dei voti pari o superiore a 24/30, attribuendo a ciascuno studente un punteggio P pari alla sommatoria dei voti degli esami superati nell'anno di corso precedente (alla data del 10 agosto), ponderati con i rispettivi crediti.

$$P = \text{Somma (Voto} * \text{CFU)}$$

Il premio di merito viene attribuito a tutti gli studenti il cui punteggio P risulta uguale o superiore ad una soglia S, per ciascun Corso di Studi e anno di frequenza, predeterminata da apposita commissione all'uopo nominata, sulla base del punteggio minimo P ottenuto



dal 20% migliore degli studenti appartenenti alla precedente coorte del medesimo Corso di Studi.

I valori di riferimento per stabilire la graduatoria sono valutati alla data del 10 agosto di ogni anno solare.

Il valore della soglia S viene reso noto e pubblicato sulle pagine del Diritto allo Studio entro il mese di settembre/ottobre di ogni anno in modo che gli studenti possano conoscere in anticipo il valore minimo di punteggio da raggiungere per ottenere il premio di merito da applicare al contributo di iscrizione del successivo anno accademico.

Per i Corsi di Studio di nuova attivazione, e solo per il primo anno di attivazione dell'anno di corso che dà diritto all'accesso alla graduatoria di merito, il punteggio soglia S sarà determinato a posteriori sulla base dei punteggi P ottenuti dagli stessi studenti posti in graduatoria di merito.

Per i corsi di nuova attivazione, in cui non vi sono coorti di studenti pregresse, il calcolo del valore minimo di merito viene effettuato alla data del 10 agosto per la stessa coorte di studenti.

Modalità di richiesta del Premio di Merito:

Lo studente, che risulti beneficiario del Premio di Merito, riceverà una comunicazione dall'Ufficio Servizi Integrati per gli Studenti e pertanto dovrà provvedere entro il termine di 30 gg dal ricevimento della comunicazione, alla presentazione dell'istanza di rimborso tramite i Servizi Web del diritto allo studio al seguente link <https://www.uninsubria.it/servizi/tutti-i-servizi/servizi-web-diritto-allo-studio>. **Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine fissato che si intende perentorio.**

Articolo 9 – Borse di studio di eccellenza e merito:

L'Ateneo istituisce, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001, n°216 borse di studio per l'a.a. 2025/2026 di cui:

- a. n. 60 borse riservate a studenti in sede iscritti al primo anno di corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, dell'importo di € 2.000 (1 borsa è finanziata dall'Università degli Adulti di Olgiate Comasco);
- b. n. 15 borse riservate a studenti fuori sede iscritti al primo anno di corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, dell'importo di € 3.000;
- c. n. 120 borse riservate a studenti in sede e fuori sede iscritti ad anni successivi al primo dei corsi triennali o magistrali a ciclo unico dell'importo di € 500;
- d. n. 15 borse riservate a studenti in sede iscritti al primo anno di corso di laurea magistrale non a ciclo unico, dell'importo di € 2.000;



- e. n. 7 borse riservate a studenti fuori sede iscritti al primo anno di corso di laurea magistrale non a ciclo unico, dell'importo di € 3.000;
- f. n. 15 borse riservate a studenti iscritti al 2 anno di corso di laurea magistrale non a ciclo unico, dell'importo di € 1.000,00;
- g. n. 1 borsa riservata al vincitore del concorso TEDx Varese 2025 di importo € 1.000,00 che abbia preso iscrizione ad uno dei corsi di laurea attivati presso l'Ateneo;
- h. n. 1 borsa riservata al vincitore del concorso CUSMIBIO 2025 di importo € 1.000,00 che abbia preso iscrizione ad uno dei corsi di laurea attivati presso l'Ateneo;
- i. n. 2 borse riservate a studenti palestinesi del progetto "TUPALS" di importo € 3.000,00 iscritti al primo anno di corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico.

Criteri, procedure di richiesta e modalità di conferimento di tutte le borse di studio sono contenute in un bando specificamente dedicato.

Si rinvia per tutte le informazioni relative alle borse di studio a visionare gli appositi bandi di concorso sul sito web d'ateneo alla pagina dedicata al diritto allo studio.

Articolo 10 – Borse di studio per gli atleti iscritti ai College sportivi dell'Ateneo

L'Ateneo istituisce, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001 borse di studio da € 1.000 per gli atleti iscritti ai College sportivi dell'Ateneo. Criteri, procedure di richiesta e modalità di conferimento di tutte le borse di studio sono contenute in un bando specificamente dedicato.

Si rinvia per tutte le informazioni relative alle borse di studio a visionare gli appositi bandi di concorso sul sito web d'ateneo alla pagina dedicata al diritto allo studio.

Articolo 11 – Progetto Formazione PA 110 e LODE

Il progetto vuole promuovere, favorire e incentivare l'**iscrizione** del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni ai **corsi di studio** attivati nel nostro Ateneo previsti nella convenzione sottoscritta tra l'Università dell'Insubria e il Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'importo del contributo unico onnicomprensivo a carico dello studente dipendente pubblico è calcolato secondo il sistema di contribuzione valido per tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo. Gli studenti riceveranno un esonero fisso di € 330,00 fino a capienza del contributo medesimo. Al termine di ogni anno accademico, l'Ateneo riconoscerà un rimborso del 50% della contribuzione versata da ciascun studente a condizione che siano rispettati i criteri previsti negli specifici protocolli di intesa/accordi attuativi sottoscritti dagli atenei aderenti all'iniziativa "PA 110 e lode", inerenti all'andamento dell'attività formativa.



Oltre al contributo stabilito dall'Università sarà dovuta la tassa regionale di **€ 140,00** e l'imposta di bollo da **€ 16,00**.

Articolo 12 – Iscrizione contemporanea a due Corsi di studio

Qualora uno studente si iscriva contemporaneamente a più Corsi di Studio presso le Università/AFAM della Lombardia, l'importo corrispondente alla tassa regionale di € 140,00 andrà versato una sola volta, a favore dell'Università indicata quale sede principale di studio. Di converso la tassa regionale sarà introitata in ogni caso dall'Ateneo qualora la seconda iscrizione avvenga in un'altra Università con sede legale al di fuori della Regione Lombardia.

Articolo 13 – Contributi e more valide per tutti i tipi di corso

Sono stabiliti i seguenti contributi ed oneri di mora:

Descrizione	Ammontare
Contributo per versamento tardivo delle tasse e contributi (comprese scuole di specializzazione) fino a 30gg. dalla rispettiva scadenza	€ 50
Contributo per versamento tardivo delle tasse e contributi (comprese scuole di specializzazione) oltre i 30gg. dalla rispettiva scadenza	€ 100
Contributo per iscrizione ad anni successivi al primo dopo il 31/12/2025 in posizione regolare	€ 100
Contributo per versamento tasse dottorati di ricerca oltre il termine previsto del 29/11/2025	€ 50
Contributo annuale per ricognizione studi	€ 200
Contributo per riconoscimento della carriera pregressa (per rinunciatari e decaduti)	€ 200
Contributo per domanda d'iscrizione ad anni successivi al primo per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale	€ 300
Contributo per ritardata attestazione ISEE oltre il termine del 16/10/2025 e fino al 31/12/2025	€ 50
Contributo per ritardata attestazione ISEE oltre il termine di scadenza (31/12/2025) solo per gravi motivi documentati	€ 300



Diploma Supplement	Primo rilascio gratuito, € 30 per le copie successive
Contributo di ammissione all'esame di laurea, avente valore abilitante all'esercizio della professione (corsi area sanitaria e medicina odontoiatria)	€ 200
Contributo per rilascio attestato di abilitazione esercizio professione medico chirurgo per studenti degli ordinamenti L02, L0A, L0B, L0C (a valere dal 2020)	€ 200 € 49,58 per concessioni governative
Iscrizione agli esami di stato sessione anno solare 2026	€ 49,58 per concessioni governative € 400,00 contributo per esame di stato per Biologo – Chimico – Dottore Commercialista – Esperto contabile € 100 per esami integrativi da Revisore Legale
Contributo di ammissione per i corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e non, per scuole di specializzazioni non mediche, corsi di dottorato, per master, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento professionale	€ 30
Contributo di ammissione per i corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato nazionale	€ 60
Duplicato Carta Ateneo	1° rilascio gratuito dal 2° rilascio € 10
Iscrizione ai corsi singoli	€ 120
Congedo in partenza	€ 100
Passaggi interni tra vari corsi di studio	€ 55
Contributo in caso di accoglimento di altre istanze amministrative oltre i termini prescritti	€ 100

I contributi di mora per il ritardato pagamento della tassa d'iscrizione saranno addebitati sull'avviso elettronico della quota di acconto del contributo unico. La penale per la presentazione tardiva dell'attestazione ISEE sarà versata unitamente alla quota di acconto o di saldo a seconda della data di presentazione dell'ISEE.

Articolo 14 – Scuole di Specializzazione e Dottorati di ricerca

Gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca, con o senza borsa di studio, sono tenuti al versamento, entro il 29/11/2025, della sola tassa di iscrizione pari a € 156,00.



Il contributo per l'iscrizione alle scuole di specializzazione è determinato in:

Area medica per laureati in medicina e chirurgia	Area medica per altri laureati	Altre Scuole di Specializzazione
Prima rata comprensiva di imposta di bollo € 1.000,00	Prima rata comprensiva di imposta di bollo € 800,00	Prima rata comprensiva di tassa regionale e imposta di bollo € 940,00
Seconda rata € 1.000,00	Seconda rata € 800,00	Seconda rata € 800,00
Totale € 2.000,00	Totale € 1.600,00	Totale € 1.740,00

Articolo 15 – Rimborsi

È possibile chiedere il rimborso della tassa regionale solo nei seguenti casi:

- Studenti iscritti ad anni successivi al primo che presentino domanda di trasferimento ad un altro Ateneo fuori dalla Regione Lombardia entro e non oltre il 31/10/2025, purché la domanda di rimborso venga presentata entro 30 gg. dalla domanda di trasferimento;
- Studenti che rinnovano l'iscrizione all'a.a. 2025/2026 e che si laureino entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2024/2025, purché la domanda di rimborso venga presentata entro 30 gg. dal conseguimento del titolo finale;
- Studenti a cui non sia stato possibile procedere al perfezionamento dell'immatricolazione o che siano incorsi nel successivo annullamento.
- Studenti che abbiano proceduto ad una doppia iscrizione: secondo le disposizioni emanate da Regione Lombardia, il rimborso della tassa regionale dovrà essere chiesto direttamente all'Ateneo di seconda immatricolazione.

È inoltre possibile procedere al rimborso del contributo nei casi di:

- Studenti che, versino più del dovuto a causa di doppi pagamenti, errori materiali o per ricalcolo tasse: agli stessi, previa domanda, verrà rimborsata la differenza.
- Studenti immatricolati, in possesso di un titolo di studio per l'accesso ai corsi universitari conseguito all'estero: è prevista una riduzione del contributo unico pari al costo per il rilascio dell'attestato di comparabilità 150,00 € e dell'attestato di verifica CIMEA 65,00 €.



La riduzione riguarderà soltanto gli attestati ritenuti necessari ai fini dell'immatricolazione e nei limiti del contributo universitario dovuto. Non è prevista alcuna riduzione nel caso lo studente non abbia alcun contributo universitario da pagare.

Per ottenere i rimborsi previsti è necessario che l'interessato provveda alla compilazione del modulo unitamente alla copia del documento d'identità dell'interessato allegando le attestazioni e/o ricevute di pagamento degli importi di cui si chiede il rimborso: senza le ricevute non è in alcun modo possibile procedere al rimborso. Lo studente, prima di richiedere il rimborso, se non avesse già provveduto, è tenuto a richiedere l'abilitazione ai servizi bancari della propria Carta Ateneo che diventa l'unica modalità di gestione dei rapporti finanziari tra l'Ateneo. Inoltre, lo stesso dovrà controllare la correttezza dei dati anagrafici nella propria area web personale.

Non sono comunque rimborsabili:

- L'imposta di bollo versata **non è mai rimborsabile**;
- La tassa d'iscrizione versata da studenti che abbiano rinnovato l'iscrizione all'a.a. 2025/2026;
- Il contributo di ammissione per i corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato, per scuole di specializzazioni non mediche, corsi di dottorato;
- Il contributo per iscrizione a corsi di master, corsi singoli, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento professionale a seguito di rinuncia;
- Il Contributo per domanda d'iscrizione ad anni successivi al primo per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale;
- Eventuali more e/o penali.

Articolo 16 – Mancato versamento tasse e contributi

Gli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi a tutti gli anni d'iscrizione non potranno proseguire la carriera: non saranno ammessi agli esami di profitto, all'esame di laurea e non potranno ottenere il trasferimento presso altro ateneo. I medesimi non potranno rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2025/2026, ottenere certificati, presentare domanda di esonero, domanda di borsa di studio o iscriversi alle collaborazioni studentesche; gli esami sostenuti senza avere regolarizzato la posizione amministrativa saranno annullati con apposito provvedimento rettorale.



Articolo 17 – Disposizioni per gli studenti rinunciatari

Gli studenti iscritti all'anno accademico 2025/2026 che rinunciano agli studi in corso d'anno, senza aver sostenuto esami nel corrente anno accademico, sono esonerati dal pagamento del contributo unico, a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine di scadenza del versamento della quota di saldo (29 maggio 2026). In caso di rinuncia agli studi presentata oltre tale termine, il contributo unico è comunque dovuto, oltre agli oneri di mora.

L'acconto del contributo unico, eventualmente versato entro il 19/12/2025, non sarà restituito.

Sono tenuti al versamento dell'intero contributo unico e dell'eventuale mora, gli studenti iscritti all'anno accademico 2025/2026 che hanno a libretto attività didattiche verbalizzate con esito positivo, ovvero in stato superato, approvato o idoneo. Sono escluse le attività riconosciute o convalidate e le attività legate alla verifica della preparazione iniziale (Test di verifica della preparazione e OFA-Obblighi formativi aggiuntivi).

Per gli studenti iscritti a un anno successivo al primo sono considerati esami dell'anno accademico 2025/2026 quelli sostenuti nel primo appello utile dell'anno accademico 2025/2026.

Gli studenti tenuti al versamento del contributo unico potranno presentare la dichiarazione della condizione economica senza alcun onere aggiuntivo. L'eventuale acconto del contributo unico, eventualmente versato entro il 19/12/2025, non sarà restituito.

Gli studenti rinunciatari e decaduti, anche presso altri atenei, che si iscrivono o reimmatricolano presso l'Università degli Studi dell'Insubria, con riconoscimento, previa richiesta, della carriera pregressa, sono tenuti a versare la tassa annuale di ricognizione studi per ogni anno di interruzione successivo a quello di ultima iscrizione, fino a un massimo di cinque anni di interruzione, oltre il contributo di € 200,00 per il riconoscimento della carriera pregressa.

L'importo della tassa annuale di ricognizione studi è quello in vigore all'atto della richiesta di iscrizione o re immatricolazione.

Le predette disposizioni si applicano anche nel caso di riconoscimento della carriera pregressa ottenuta successivamente alla domanda di re-immatricolazione.

Articolo 18 – Accertamenti fiscali e sanzioni

L'Università degli Studi dell'Insubria effettuerà controlli a campione ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla veridicità delle dichiarazioni e svolgerà tutte le indagini che riterrà opportune chiedendo informazioni all'Amministrazione Finanziaria, agli Uffici Catastali ed alla Polizia Tributaria.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati direttamente dall'Università degli Studi dell'Insubria o da altri enti preposti al controllo (Guardia di Finanza), si riscontri una difformità della condizione economica tra quanto dichiarato dallo studente e quanto



rilevato dalle risultanze degli accertamenti effettuati presso i competenti uffici fiscali, lo studente sarà tenuto a corrispondere la differenza tra la seconda rata o contributo unico risultante dalla verifica e quella dovuta in base all'attestazione ISEE, nonché sarà soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 68/2012 pari al triplo della differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare quale contribuzione universitaria, sulla base delle risultanze dell'accertamento, e alla ulteriore sanzione amministrativa di cui all'art. 38, comma 3, del D.L. 78/2010, variabile da € 500 a € 5000. La sanzione ex art. 38 viene irrogata in proporzione al vantaggio indebitamente percepito, rapportato alla contribuzione massima prevista.

Esempio:

2 rata pagata € .200

2 rata accertata a seguito di controllo € .400

Conguaglio a debito € .200

2 rata massima per la fascia di appartenenza A € .3800

Calcolo sanzione:

$400:3800=x:5000$

La sanzione sarà pari a € .526,32

Nel caso la proporzione determini un risultato inferiore a € .500, la sanzione viene innalzata a € .500; se la sanzione è compresa tra € .500 e € .1000 sarà pari all'importo determinato; se la sanzione supera € .1000, la stessa sarà diminuita a € .1000.

Le sanzioni amministrative possono essere oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.

Si segnala che l'attestazione ISEE, che è una certificazione prodotta sulla base di una **Dichiarazione Sostitutiva Unica**, verrà inviata all'Agenzia delle Entrate per gli opportuni controlli incrociati con le dichiarazioni reddituali.

Si ricorda, come anche previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.



**ALLEGATO TECNICO E PROCEDURALE AL REGOLAMENTO SULLA
CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER L'ANNO ACCADEMICO
2025/2026**

Questo allegato tecnico è parte integrante del regolamento sulla contribuzione studentesca per l'anno accademico 2025/2026 e illustra le modalità operative utili per il rinnovo dell'iscrizione, le tipologie di corsi di laurea per determinare il coefficiente correttivo del contributo unico, regole e avvertenze per ottenere e presentare l'ISEE per le prestazioni del diritto allo studio universitario e le modalità operative per effettuare i pagamenti in favore dell'Ateneo.

MODALITA' OPERATIVE SUL RINNOVO ISCRIZIONE

Il rinnovo dell'iscrizione si effettua in modalità online collegandosi alla pagina dei **Servizi Web Segreterie Studenti** accessibile dal sito internet www.uninsubria.it nella sezione home page e mediante il pagamento dell'avviso elettronico di pagamento della tassa d'iscrizione stampabile direttamente dalla procedura di iscrizione.

Gli studenti che prevedono di laurearsi entro la sessione straordinaria dell'anno accademico 2024/2025 (febbraio – marzo 2026) non devono rinnovare l'iscrizione all'anno accademico 2025/2026.

Gli studenti che intendono trasferirsi per il prossimo anno accademico ad altre Università, presentando formale istanza di trasferimento entro e non oltre il 07/01/2026, non sono tenuti al rinnovo dell'iscrizione. Qualora i predetti studenti rinnovino l'iscrizione all'Università degli Studi dell'Insubria per l'anno accademico 2025/2026, il rimborso della tassa regionale verrà concesso solo se il trasferimento è stato richiesto per un ateneo al di fuori della Regione Lombardia, a condizione che l'istanza amministrativa di trasferimento ad altro Ateneo sia inoltrata entro e non oltre il 31 ottobre 2025, e che la domanda di rimborso venga presentata entro 30 gg. dalla domanda di trasferimento.

Regole in materia di iscrizione oltre i termini

Dal 1° gennaio 2026 è consentita l'iscrizione solo in posizione di fuori corso finale previo versamento dell'onere di mora pari a € 100,00. Lo studente che, dopo il 31 dicembre 2025, deve iscriversi in posizione regolare dovrà corrispondere un'ulteriore indennità di mora pari a € 100,00.



AREE DEI CORSI DI LAUREA

Area A

Area Sanitaria:

Corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Area Scientifico-Tecnologica

Corsi di laurea in Chimica, Scienze Chimiche, Chimica Industriale Gestionale e Tessile, Chimica e Chimica Industriale, Fisica, Scienze Naturali, Scienze dell'ambiente e della natura, Analisi e Gestione delle Risorse Naturali, Biotecnologie.

Corsi di laurea specialistica/magistrale in Scienze Chimiche, Chimica Industriale, Chimica, Scienze Ambientali, Analisi e Gestione delle Risorse Naturali, Fisica (Physics), Biotecnologie Industriali e Biocatalisi, Biotecnologie Molecolari e Industriali, Biologia Applicata alla Ricerca Biomedica, Biomedical Sciences, Biotechnology for the Bio-based and Health Industry, Biologia e sostenibilità.

Area Sportiva

Corso di laurea in Scienze Motorie

Corso di laurea magistrale in Scienze delle attività motorie preventive ed adattate

Area B

Area Sanitaria

Corsi di laurea in Educazione professionale, Fisioterapia, Igiene dentale, Infermieristica, Ostetricia, Tecniche di fisiopatologia cardio-circolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Area Delle Scienze Umane E Sociali

Corso di laurea in Scienze della mediazione Interlinguistica e Interculturale

Corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale.

Area Scientifica-Tecnologica

Corsi di laurea in Matematica, Informatica, Scienze e Tecnologie dell'Informazione, Scienze biologiche, Biologia Sanitaria, Scienze e Tecnologie Biologiche, Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell'ambiente



Corsi di laurea magistrale/specialistica in Scienze Biologiche, Informatica (Computer Science), Matematica (Mathematics), Scienze e tecnologie dell'informazione, Ingegneria ambientale e per la sostenibilità degli ambienti di lavoro

Area C

Area Giuridico-Economica

Corsi di laurea in Economia e Commercio, Economia e Management, Economia e Management part-time, Economia e Amministrazione delle Imprese, Economia e management dell'innovazione e della sostenibilità, Economia e management dell'innovazione e della sostenibilità – digitale integrato, Economia e Amministrazione delle Imprese, Economia e management dell'innovazione e della sostenibilità part-time, Discipline Giuridiche, Scienze Giuridiche, Scienze dei Servizi Giuridici per Giuristi d'impresa e della Pubblica Amministrazione

Corsi di laurea magistrale in Imprenditorialità e Management Internazionale, Economia, Diritto e Finanza di Impresa (EDIFI), Global Entrepreneurship Economics and Management (GEEM), Economia dell'Innovazione; corsi di laurea specialistica in Economia Banca e Finanza e Economia e Commercio

Corso di laurea, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Area delle Scienze Umane e Sociali

Corsi di laurea in Scienze del Turismo, Scienze della comunicazione, Scienze dei beni e delle attività culturali, Storia e Storie del mondo contemporaneo.

Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche della Comunicazione, Hospitality for sustainable tourism development



L'ISEE PER LE PRESTAZIONI UNIVERSITARIE

Criteria per la determinazione della condizione economica del nucleo familiare dello studente

Gli studenti che intendono usufruire della riduzione del contributo unico rispetto all'importo massimo e per le prestazioni del diritto allo studio universitario dovranno ottenere l'attestazione ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, presentando entro **il 16 ottobre 2025** la dichiarazione sostitutiva unica presso le sedi dei Centri di Assistenza Fiscale (CAAF), altri soggetti autorizzati o il sito internet dell'INPS.

L'ISEE verrà acquisito direttamente dall'Università dal sito dell'INPS tramite procedura automatizzata. La procedura automatica d'acquisizione degli ISEE per l'a.a. 2025/2026 fornirà agli studenti la registrazione del proprio valore ISEE entro circa 2 settimane dall'approvazione dell'ISEE da parte dell'INPS senza che lo studente comunichi nulla all'Ateneo.

Gli studenti che non otterranno o non presenteranno l'attestazione ISEE non potranno presentare la domanda di esonero, ottenere il punteggio previsto per il reddito in caso d'iscrizione all'albo delle collaborazioni studentesche (200 ore), iscriversi ai bandi per le borse di studio d'ateneo.

Dopo il pagamento del saldo del contributo unico non saranno accettate presentazioni di dichiarazioni ISEE.

Gli studenti che prevedono di laurearsi nella sessione straordinaria dell'a.a. 2024/2025 (febbraio – marzo 2026) devono comunque premunirsi dell'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario sottoscrivendo la DSU entro il 16 ottobre 2025. Coloro che non vi provvederanno saranno soggetti alle penali previste.

Gli studenti che presentano istanza di preiscrizione ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico sono tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica entro la scadenza del 16 ottobre 2025, anche se entro tale data non siano ancora immatricolati al corso di laurea magistrale. Dopo tale data verranno applicate le penali e le regole per la presentazione dell'attestazione ISEE oltre i termini.

Non saranno acquisite le attestazioni ISEE che non siano state rilasciate per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o contengano errori o omissioni. Se l'Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici contiene **ANNOTAZIONI**, è necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità.

La penale prevista, per la ritardata sottoscrizione della DSU, sarà pari a €50,00 fino al 31 dicembre 2025. Dopo tale data gli studenti saranno tenuti a versare l'intero contributo



unico. Eventuali presentazioni dell'ISEE dopo il 31 dicembre 2025, potranno avvenire solo su apposita istanza, debitamente documentata, circa i gravi motivi di impedimento alla presentazione nei termini e saranno ammesse sino all'avvenuta fatturazione dei bollettini di saldo: in caso di accoglimento lo studente sarà tenuto a versare la penale di €. 300,00.

Le istanze potranno essere presentate fino al 31/03/2026.

APPROFONDIMENTI PER L'ISEE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni del diritto allo studio universitario (ISEE) come previsto dall'art. 8 del DPCM n. 159/2013.

L'ISEE è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza).

Il DPCM n. 159/2013 ha modificato la precedente normativa dell'ISEE. Si ricordano brevemente le principali variazioni:

- la valutazione avviene sulla base dei valori di reddito del secondo anno solare precedente la DSU e sulla base dei valori patrimoniali dell'anno immediatamente precedente la DSU dell'intero nucleo familiare
- chi intende richiedere benefici del diritto allo studio universitario deve necessariamente e obbligatoriamente sottoscrivere una DSU integrale (non può in nessun caso essere compilata la sola DSU mini) indicando che la richiesta avviene per i benefici del diritto allo studio universitario (non è valida la DSU integrale richiesta per prestazioni socio assistenziali o per minorenni)
- il patrimonio immobiliare viene valutato sulla base dei valori ai fini IMU e non più ICI
- i redditi e i patrimoni di fratelli o sorelle dello studente richiedenti non sono più dimezzati ma concorrono nella misura del 100%
- l'ISEE è integrato con i redditi esenti ai fini IRPEF e prodotti all'estero (esclusivamente per i soggetti in possesso di codice fiscale italiano)

Pertanto, per l'a.a. 2025/2026 i redditi a cui fare riferimento sono quelli dell'anno solare 2023, il patrimonio (sia immobiliare che mobiliare) quello al 31/12/2023.

Per tutte le informazioni riguardanti la normativa legata all'ISEE per le prestazioni del diritto allo studio universitario si rimanda al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n°159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", nonché al CAAF incaricato dallo studente presso cui la dichiarazione ISEE sarà rilasciata.



Nucleo familiare: composizione

Il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013.

In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della DSU, il nucleo familiare è composto in ogni caso:

- a) dallo studente richiedente la Borsa di Studio;
- b) da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità. Fanno eccezione i soggetti, maggiorenni, non coniugati e senza figli, fiscalmente a carico* al 100% dei propri genitori, questi ultimi esterni al nucleo anagrafico dello studente;
- c) dai fratelli/sorelle del richiedente, maggiorenni, non coniugati e senza figli, non presenti nello stato di famiglia dello studente ma fiscalmente a carico* al 100% dei genitori;

*ATTENZIONE: a differenza della precedente normativa ISEE, il carico fiscale è valutato con riferimento all'anno di produzione dei redditi e non quello al momento della sottoscrizione della DSU, ossia si deve considerare il carico fiscale nel 2023

- d) eventuali soggetti minorenni (anche se non presenti nello stato di famiglia del richiedente), in affidamento preadottivo a soggetti del nucleo anagrafico alla data di sottoscrizione dell'ISEEU, inoltre, se non già presenti in virtù dei casi precedenti e se non ricorrono le condizioni di studente indipendente;
- e) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente
- f) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro mai coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente.

Studente indipendente

Lo studente potrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare d'origine e produrre l'attestazione ISEE in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione previste dalla normativa), solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni solari precedenti la domanda, non inferiori a € 9.000 per ciascun anno.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, lo studente sarà integrato nel nucleo dei genitori (o del genitore affidatario, in caso di separazione legale o divorzio) e delle altre persone.

La condizione di studente indipendente trova applicazione anche in caso di studente coniugato. Pertanto, lo studente che non soddisfa i requisiti sopra riportati verrà integrato nel nucleo d'origine, senza il coniuge.

Per questioni tecniche del sistema informatico dell'INPS, lo studente che non viva con i genitori ma non sia indipendente e debba quindi integrare il proprio nucleo con quello dei genitori, dovrà assicurarsi che, al momento della richiesta dell'attestato ISEE cumulativo, anche i genitori siano



già in possesso di un attestato ISEE in corso di validità e relativo alla loro condizione; in caso contrario non sarà possibile farsi rilasciare un corretto attestato ISEE cumulativo.

Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca

Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del DPCM 159/2013, Il nucleo familiare dello studente iscritto a un corso di dottorato di ricerca è formato esclusivamente:

- dallo stesso richiedente;
- dal coniuge;
- dai figli minori di anni 18;
- dai figli maggiorenni, secondo le regole di ordinaria composizione del nucleo.

È fatta comunque salva la possibilità per il richiedente di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie (incluso, cioè, eventuali altre persone presenti nello stato di famiglia).

Studente con genitori tra loro mai coniugati

In caso di studente non indipendente, i cui genitori non sono mai stati tra loro coniugati, entrambi concorrono a formare il nucleo del richiedente, ma con modalità differenti.

Se non si è in presenza di alcuna delle casistiche sotto riportate, entrambi i genitori concorrono a formare il nucleo nella misura del 100% dei propri redditi e patrimoni.

Qualora invece si sia in presenza di uno dei seguenti casi:

- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Il genitore non convivente con lo studente richiedente viene considerato con il valore previsto dalla cosiddetta 'componente aggiuntiva' di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013, così determinata:

- a) è calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
- c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;



d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva, calcolata secondo tali modalità, integra l'ISEE del beneficiario della prestazione richiesta.

Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati

Lo studente non indipendente i cui genitori sono legalmente separati o divorziati, fa parte del nucleo del genitore con il quale forma stato di famiglia.

Si riportano alcuni casi particolari, di studente **non indipendente**:

Studente con genitori legalmente separati o divorziati, ciascuno con residenza anagrafica distinta dagli altri soggetti

Nel caso di studente avente residenza anagrafica propria, distinta dai genitori legalmente separati o divorziati e ciascuno con propria residenza anagrafica, lo studente forma nucleo:

- con il genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore);

oppure

- in caso di carico fiscale condiviso nell'anno di produzione dei redditi considerati, con un genitore a propria scelta (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore scelto);

oppure

- in assenza di carico fiscale, forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per lo studente

Studente orfano di entrambi i genitori

Il nucleo dello studente orfano di entrambi i genitori è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.

Soggetti in convivenza anagrafica

Il soggetto in convivenza anagrafica (cioè, coabitante con altri soggetti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) è considerato nucleo familiare a sè, salvo che - se coniugato - debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.

Lo studente che ritenga di appartenere a un nucleo familiare non contemplato dalle regole sopra esposte è invitato a contattare l'Ufficio Servizi Integrati per gli Studenti prima di inoltrare la domanda al fine di chiarire la corretta composizione ai fini ISEE del nucleo da dichiarare.

ISEE corrente

L'art. 9 del DPCM 159/2013 prevede che, se si è già in possesso di un regolare attestato ISEE in corso di validità e si verifici una rilevante variazione, superiore al 25%, rispetto all'indicatore della situazione reddituale (ISR) calcolato in via ordinaria, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;



- b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

Il dato contenuto nell'ISEE in corso di validità potrà essere aggiornato secondo le seguenti modalità:

1. per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui sopra, si aggiorna l'indicatore ISR facendo riferimento ai seguenti redditi (che sostituiscono quelli presenti nell'ISR ordinario):
 - a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
 - b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
 - c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.Nei casi di cui alla lettera a), i nuovi redditi da considerare possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.
2. fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato come sopra indicato.
3. l'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Si rinvia agli Uffici INPS o al Caaf per ulteriori spiegazioni e chiarimenti.



COME EFFETTUARE UN PAGAMENTO

I bollettini di pagamento emessi dall'Università degli Studi dell'Insubria sono bollettini PAGO PA.

PAGO PA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione

PAGO PA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull'applicazione mobile dell'Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:

- Presso le agenzie della banca
- Utilizzando l'home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
- Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
- Presso i punti vendita di Mooney, Lottomatica e Banca 5
- Presso gli Uffici Postali.

L'avviso di pagamento Pago PA sarà reso disponibile e stampabile collegandosi alla pagina dei Servizi Web Segreterie Studenti accessibile dal sito internet www.uninsubria.it – sezione home page.

La stampa degli avvisi di pagamento e il rispetto delle scadenze per il pagamento delle rate stesse è a carico degli studenti.

Le ricevute dei pagamenti devono essere conservate per l'intera durata degli studi. Si ricorda, per coloro che utilizzano il sistema di home banking per effettuare i pagamenti delle rate, che, ai fini della detrazione fiscale, è necessario stampare comunque l'avviso di pagamento unitamente alla ricevuta.

Si informa che per alcuni istituti bancari sarà necessario utilizzare il seguente codice SIA: AW2GY



ELENCO PAESI ESTERI PER ATTRIBUZIONE DELLA FLAT-RATE

AFGHANISTAN	GUYANA	SAINT KITTS E NEVIS
ALGERIA	HAITI	SAINT VINCENT E GRENADINE
ANGOLA	HONDURAS	SAMOA
ANGUILLA	INDIA	SANTA LUCIA
ANTIGUA E BARBUDA	INDONESIA	SANTELENA
ARMENIA	IRAN	SAO TOME' E PRINCIPE
AZERBAIGIAN	IRAQ	SENEGAL
BAHREIN	ISOLE MARSHALL	SERBIA
BANGLADESH	ISOLE SALOMONE	SIERRA LEONE
BELIZE	ISOLE TURCKS E CAICOS	SIRIA
BENIN	KENYA	SOMALIA
BHUTAN	KIRGHIZISTAN	SRI LANKA
BIELORUSSIA	KIRIBATI	SUDAFRICA
BIRMANIA	KOSOVO	SUDAN
BOLIVIA	LAOS	SUDAN DEL SUD
BOSNIA ED ERZEGOVINA	LESOTHO	SURINAME
BOTSWANA	LIBERIA	SWAZILAND
BURKINA FASO	LIBIA	TAGIKISTAN
BURUNDI	MACEDONIA	TAILANDIA
CAMBOGIA	MADAGASCAR	TANZANIA
CAMERUN	MALAWI	TERRITORI DI GHAZA/PALESTINA
CAPO VERDE	MALDIVE	TIMOR EST
CIAD	MALESIA	TOGO
COLOMBIA	MALI	TONGA
COMORE	MAROCCO	TUNISIA
COREA DEL NORD	MAURITANIA	
COSTA D'AVORIO	MAURITIUS	TURKMENISTAN
COSTA RICA	MICRONESIA	TUVALU
CUBA	MOLDAVIA	UCRAINA
DOMINICA	MONGOLIA	UGANDA
ECUADOR	MONTENEGRO	UZBEKISTAN
EGITTO	MOZAMBICO	VANUATU
EL SALVADOR	NAMIBIA	VENEZUELA
ERITREA	NAURU	VIETNAM
ETIOPIA	NEPAL	YEMEN
FIJI	NICARAGUA	ZAMBIA
FILIPPINE	NIGER	ZIMBABWE
GABON	NIGERIA	
GAMBIA	OMAN	
GEORGIA	PAKISTAN	
GHANA	PAPUA NUOVA GUINEA	
GIAMAICA	PARAGUAY	
GIBUTI	PERU'	
GIORDANIA	REP. CENTRAFRICANA	
GRENADA	REP. DEL CONGO	
GUATEMALA	REP. DEM. DEL CONGO	
GUINEA	REPUBBLICA DI COREA	
GUINEA - BISSAU	REPUBBLICA DOMINICANA	
GUINEA EQUATORIALE	RUANDA	



TABELLA 2
ALBANIA
ARGENTINA
BARBADOS
BRASILE
BRUNEI
BULGARIA
CILE
CINA
CROAZIA
ESTONIA
GRECIA
KAZAKHISTAN
LETTONIA
LIBANO
LITUANIA
MESSICO
PALAU
PANAMA
POLONIA
PORTOGALLO
REPUBBLICA CECA
ROMANIA
RUSSIA
SEYCHELLES
SLOVACCHIA
TRINIDAD E TOBAGO
TURCHIA
UNGHERIA
URUGUAY



TABELLA 3

ANDORRA	REGNO UNITO
ANTARTICO BRITANNICO	REP. DI SAN MARINO
ANTILLE OLANDESI	SINGAPORE
ARABIA SAUDITA	SLOVENIA
ARUBA	SPAGNA
AUSTRALIA	STATI UNITI
AUSTRIA	SVEZIA
BAHAMAS	SVIZZERA
BELGIO	TAIWAN
BERMUDE	
CAIMANE	
CANADA	
CIPRO	
CITTA' DEL VATICANO	
DANIMARCA	
EMIRATI ARABI	
FALKLAND	
FINLANDIA	
FRANCIA	
GERMANIA	
GIAPPONE	
GIBILTERRA	
HONG KONG	
IRLANDA	
ISLANDA	
ISOLE CAYMAN	
ISOLE VERGINI BRITANNICHE	
ISRAELE	
KUWAIT	
LIECHTENSTEIN	
LUSSEMBURGO	
MACAO	
MALTA	
NORVEGIA	
NUOVA ZELANDA	
PAESI BASSI	
POLINESIA FRANCESE	
PRINC. DI MONACO	
PUERTO RICO	
QATAR	